

Roma, 15 Maggio 2013

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Bonus 55% fino al 30 settembre la domanda all'Enea

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è ancora possibile beneficiare del Bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2012 per i quali non si è inviata la richiesta all'Enea. In particolare tale richiesta potrà essere inviata entro il 30 settembre 2013, relativamente ai lavori per i quali la scadenza dei **90 giorni utili** per l'invio della comunicazione sia avvenuta **dopo** il 30 settembre 2012.

Premessa

La detrazione per il risparmio energetico, introdotta nel lontano 2007 dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27.12.2006, n. 296, che salvo proroghe dell'ultima ora è prossima alla scadenza, **spetta se il contribuente ha ottemperato agli adempimenti previsti dalla norma.**

Per fruire della detrazione del 55% sono necessari i seguenti adempimenti:

- acquisire, ove richiesto, l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto 19.02.2007 e successivi;
- effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale;
- trasmettere telematicamente all'ENEA copia dell'attestato di "certificazione energetica" ovvero dell'attestato di "qualificazione energetica" dell'edificio, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o Allegato F);
- in alcuni casi è prevista la trasmissione telematica della sola scheda informativa.

Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha **dimenticato di inviare all'Enea** i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, non perde però il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55 per cento e può regolarizzare il mancato adempimento.

La richiesta degli incentivi per il 55%

L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 "**semplificazioni in materia tributaria**" prevede che:

- ↳ la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione **non sia stata constatata** o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
 - effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
 - versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

In virtù di tali disposizioni l'Enea ritiene che il contribuente, ove soddisfi le sopra elencate condizioni, non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali.

In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, **entro il 30 settembre dell'anno successivo** a quello in cui si è concluso il lavoro.

Nota bene La stessa Enea per quanto riguarda il versamento della sanzione, consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

Invio della comunicazione entro il 30 settembre 2013

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 38/E del 28 settembre 2012**, viene dato al termine di presentazione **della prima dichiarazione utile** una diversa interpretazione, sostenendo che esso debba intendersi come la **prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l'adempimento stesso.**

A seguito di una richiesta di parere da parte dell'Enea, dalla stessa Agenzia viene confermato (in data 15 marzo 2013) quanto previsto dalla sopra citata circolare.

Dunque, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica **ultimati nel 2012**, per i quali la richiesta di detrazione **non è stata trasmessa ad ENEA**, sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni "utili" è **avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012**.

Per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013.

Interventi di riqualificazione energetica (Bonus 55%)		
Ultimazione interventi	<u>Condizione</u>	Termine di Trasmissione
Interventi ultimati nel 2012	La scadenza dei 90 giorni deve cadere in data successiva al 30 settembre 2012	È possibile la comunicazione all'Enea entro il 30 settembre 2013 (tramite il portale 2012)

Cosa occorre inviare all'Enea

Relativamente all'invio all'Enea si ricorda che preventivamente non va effettuata nessuna comunicazione.

La normativa vigente impone solamente che **entro 90 giorni** dal termine dei lavori (salvo quanto sopra precisato) debba essere trasmessa ad Enea **per via telematica** utilizzando l'applicativo presente sulla homepage dell'Enea (<http://www.energiaenergetica.enea.it/>).

La documentazione è costituita:

- dall'Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al "decreto edifici") e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E);
- in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici) o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari).

Nessun riscontro da parte dell'Enea

Effettuata la trasmissione, Enea invia in automatico al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.

Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea né in caso di invio corretto né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.

Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate potrà richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati.

Nota bene L'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.

CON.SER.IMP SRL